h

E. MELISURGO E C.i

CONTRO

MANFRÈ

ED ALTRI AZIONISTI MOROSI

DOCUMENTI

NAPOLI
STABILIMENTO TIPOGRAFICO
Vico de' Ss. Filippo e Giacomo n.° 26, primo piano
1857

SENTENZA

DEL TRIBUNALE DI COMMERCIO DI NAPOLI

emessa addì 4 marzo 1857.

QUISTIONI

1.ª Appartiene al Tribunale di Commercio conoscere delle quistioni surte tra soci per intrapresa di una strada ferrata?

2.ª Può il socio gerente agire contro i commanditanti per lo pagamento delle loro azioni, e possono i commanditanti riconvenire il gerente per far dichiarare imperfetta o risoluta la società, senza la presenza di tutti gli altri commanditanti?

3.ª Una società in commandita può stabilirsi con un contratto, in cui il gerente stipuli solo a favore di tutti coloro che sottoscriveranno i registri sociali, senza che rimanga difetto di prova?

4.ª Può dirsi imperfetta la società in commandita solo perchè non si siano assicurate tutte le azioni necessarie per la intrapresa, cui la società è destinata, ovvero dovrà questo esaminarsi in via di risoluzione del contratto?

Sulla prima

Attesochè il sig. Melisurgo agisce in virtù del contratto del 26 maggio 1855, per lo quale fu costituita una società in commandita per la costruzione di una ferrovia da Napoli a Brindisi, e la intrapresa del suo uso.

Attesochè per gli art. 3 §. 3 e 612 §. 2 LL. di Eccez. sono commerciali, e sottoposte alla giurisdizione eccezionale, le imprese di trasporto per terra o per acqua.

Attesochè, se si trattasse della semplice costruzione, potrebbe dubitarsi se fosse un cottimo per immobile, che non potrebbe classificarsi fra gli affari commerciali; ma essendovi aggiunta la intrapresa del trasporto per terra, con tutti i suoi beneficî ed i suoi movimenti, la costruzione fa parte di questa intrapresa, e perciò siegue l' indole commerciale, come ogni accessorio siegue il principale, ed è soggetta alla giurisdizione commerciale.

Attesochè il Rescritto di approvazione agli statuti cancella l'art. 74, ove scolpitamente si fermava la competenza commerciale, ma non vi surroga una eccezione contraria, la quale, svellendo la intrapresa da' magistrati di commercio, che ne sono i giudici naturali, la sottometta agli ordinarî; dichiarando invece di non intendere derogare a' principî della competenza in vigore sulla materia. Epperò, essendo dimostrata che questa sia la eccezionale, bene è stato adito il Tribunale di commercio.

Sulla seconda

Attesochè la società in commandita si forma tra i socî solidali e uno o più capitalisti; quindi il rapporto sociale esiste tra il solidale ed il commanditante. Il primo rappresenta la società rimpetto a' terzi, egualmente che rimpetto a' socî. « *Administrator et proprio nomine contrahit et distrahit, et accomandans habet tantum interesse per partecipationem pro rata capitalis immissi, non vero per proprietatem in jure formali ipsius negotii.* (Casaregis, Disc. 29 n. 24.) — *Particeps committens vel deponens.... omnes socios, sub quorum nomine societas gubernatur, obligatos habet, et convenire potest.* (Rotae Genuens., Decis. 39 n. 9.) — *Socius respectu participis commendantis, committentis, deponentis et mutuantis, condemnatur, etiam si non gesserit, perinde ac si gessisset, ut supra dictum fuit. Idem est in debitore vel creditore sociali; hic contra socios agit ex institoris facto obligatos; ille a sociis quibuscum mediante persona institoris vel administratoris contraxisse dicitur.... debitori enim et creditori in exercendis actionibus activis vel passivis praedicti omnes magis acquantur ex rationibus identitatae quae idem jus exigit.* (Decis. 39 Rotae Genuens., n. 12.). »

Attesochè, posti questi principî, è chiaro che ciascun

commanditante contratti singolarmente col socio responsabile, e col medesimo debba contendere; ond'è che qualunque evento possa giovare o nuocere, qualunque convenzione o giudicato, non debba avere effetto che ne' rapporti individuali del commanditante, e perciò la presenza degli altri sia inutile in giudizio, potendo essi rimanere commanditanti, e durare la società, quando anche uno o più se ne sciolgano.

Sulla terza

Attesochè il Tribunale non può disaminare se non la perfezione del contratto di società, dovendo rimandare agli arbitri ogni altra disputa che sorga tra soci dopo avere indossata la veste sociale.

Attesochè il contratto sociale consiste in una unilaterale scrittura del 26 maggio 1855, la cui mercè il sig. Melisurgo dichiarò innanzi notajo di rendere obbligatori per se gli statuti sociali, e per tutti coloro che, mercè la sottoscrizione al capitale sociale nel modo prescritto dagli statuti, venissero ad accettarli: negli statuti poi, muniti di Sovrana approvazione, era stabilito che la società s'intendesse costituita da quel punto che gli azionisti sottoscriverebbero i registri a matrice presso coloro che ne verrebbero incaricati; la firma del sottoscrittore si conserverebbe nella matrice, ed al sottoscrittore si staccherebbe la modula corrispondente, munita della firma dell'incaricato.

Attesochè, indicata la forma del contratto, è forza esaminare quali sono le ragioni per le quali i soci lo dicono imperfetto. Essi deducono:

1.° Non essersi osservata forma sinallagmatica nel contratto.

2.° Non essersi raccolto il capitale sufficiente, neppure le obbligazioni corrispondenti alla bisogna, onde ne venga pericolo di perdere interamente quel che si versi, ed essere condizionate le sottoscrizioni all' esaurimento delle serie.

3.° Esser mancato lo scopo sociale quando non si sono rinvenuti sottoscrittori sufficienti; sicchè l' opera non si possa compiere, e mancandone il compimento, tutto si devolve allo Stato.

4.° Non essersi l' opera inoltrata in corrispondenza del tempo.

5. Essere scemata la fiducia pel ritiro de' primi componenti la Commessione di Sorveglianza.

6.° Non potersi convocare l'adunanza generale per mancanza di sottoscrittori sufficienti ; quindi non potersi provvedere allo stabilimento delle paghe , all' esame de' reclami del gerente , allo stabilimento definitivo degli statuti , ecc.

Attesochè gli art. 1279 e 1280 LL. CC., che gli azionisti invocano per indurre la imperfezione del contratto, regolano le obbligazioni civili ed ordinarie, non già le eccezionali, che sono invece rette dagli art. 45, 46, 47, §. 3 LL. di Ecc. ma se anche si volesse trattare questa materia con le regole comuni, vi si troverebbe un contratto perfezionato in due tempi, e con due scritture successive , a forma delle LL. 3 e 5 *Cod. de contrah. et committ. stip.*; perciocchè gli statuti, accettati e resi obbligatori per lo socio responsabile, costituirebbero la pollicitazione o offerta di contratto, e le sottoscrizioni nelle matrici l'adesione che compie o riunisce il consenso dei due nella medesima stipulazione , il che costituisce contratto. (Art. 1055 LL. CC.) In quanto poi alla forma , ciascuno dei due contraenti ha una parte della scrittura, poichè pel signor Melisurgo vi sono gli statuti e la sottoscrizione nella matrice, e per gli azionisti vi sono gli statuti e la modula; nè monta che questa fosse segnata da un incaricato, essendochè il mandatario s'identifica col mandante (art. 1870 LL. CC.), e la pruova del mandato stà nello statuto , e nella tradizione del registro.

Attesochè le Leggi di Eccezione presentano in tutte le cose lo sviluppo dello elemento di dritto comune nell'applicazione commerciale, molto più frastagliata di operazioni , disgiunte, lontane, e sempre urgenti, senza di che non si può venire a capo delle grandi intraprese, le quali richieggono il concorso di molte persone, lontane ed incerte da principio, o che sempre vogliono nascondersi; per cui i suddetti articoli hanno proibito nella commandita che i nomi de' commanditanti facessero parte di quella società che dev' essere pubblicata , esprimendovisi solo la forma della commandita ; ed invece hanno permesso che fosse la commandita rappresentata da una cedola, la quale costituisce un dritto sulla società, ma non la so-

cietà medesima; ed è perciò che la sua circolazione e trasferimento si opera senza osservar le leggi comuni della società. Coteste regole particolari sono bensì osservate nel contratto in esame, e se gli azionisti vogliono tosto la cedola, non hanno che a pagar senza indugio, ed allora possederanno la scrittura solennissima che rappresenta l'azione; ma per ora si debbono contentare dell'altra che rappresenta una semplice loro obbligazione, ma non è meno valida, poichè la cedola è una delle forme della commandita, ma non l'è unica ed essenziale.

Attesochè per l'art. 19 §. ultimo del contratto surriferito potrebbe alcuno de' soci evitare la obbligazione derivante dalla sua sottoscrizione, se questa avesse oltrepassato il numero di tutte le serie; ma poichè il socio responsabile ha dichiarato di non essere ciò avvenuto, ed è pronto a dar la cedola se si paga, è vano dubitare della qualità di commanditante, per non essersi verificata questa condizione risolutoria sotto della quale era stata sottoscritta.

Sulla quarta

Attesochè *accomandantes possunt admitti, et recipi tam ad negotium jam coeptum, quam ad negotia in futurum instituenda et contrahenda* (Casaregis, Disc. 29 de Comm. n. 38); ond'è manifesto che la causa della sottoscrizione o del capitale già raccolto, non può essere motivo d'imperfezione, e se lo sia di scioglimento lo debbono vedere gli arbitri, come tutte le altre quistioni sociali (art. 60 LL. di EE.).

Attesochè anche il poco uso del tempo e del denaro può esser motivo di risoluzione, ma non d'imperfezione. Parimente il ritirarsi di taluno de' componenti della Commessione di Sorveglianza, e il difetto di Adunanza generale, potranno divenire ragioni di risoluzione, postochè la commandita sia perfetta per una intrapresa da esercitarsi; epperò al momento del suo perfezionamento tutto può essere incompleto.

Attesochè le spese debbono dipendere dal merito, e quindi vanno rinviate agli arbitri.

Attesochè, movendo le vicendevoli deduzioni da un contratto, si può disporre la esecuzione della sentenza non ostante appello.

Per tali considerazioni

Il Tribunale, udito il P. M. nelle sue uniformi orali conclusioni, pronunziando diffinitivamente e preparatoriamente, in grado di contumacia riunita, sulle dimande proposte dal sig. Emmanuele Melisurgo socio gerente della società in commandita E. Melisurgo e C.[i] per la Ferrovia delle Puglie da Napoli a Brindisi col libello del 24 gennajo 1857, nell'interesse de' soli sigg.[i] Giuseppe Anselmo, Leopoldo de Bernardis, Luigi Bracati, Gabriele e Nicola Caprile, Carlo Caruson, Antonio Cua, Carlo Deperais, Luigi Farina, Annibale Fouchè, Eduardo Güll, Comm. Sebastiano Giordano, Giuseppe Gargiulo, Gaetano Garzia, Paolo Langer, Nicola Moccia, Pietro Manna, *Comm. PASQUALE MANFRÈ*, Emilio Maranda, Gio: Giorgio Neuberg, Giovanni Napoletano, Andrea di Pietro, Gennaro Palma, Antonio Poli, Serafino Zamparelli, Domenico Zerbi, non chè sulle riconvenzionali proposte da' sigg.[i] Giovanni Napoletano con atto del 20 febbrajo 1857, Luigi Bracati e Luigi Farina con atto del 16 febbrajo 1857, Giuseppe Gargiulo con atto del 16 febbrajo 1857, e *Comm. PASQUALE MANFRÈ* con atto del 27 gennajo 1857, ordina che l'attore giustifichi di avere i sigg.[i] Napolitano e Moccia sottoscritto il registro designato nell'art. 19 del contratto del 26 maggio 1855.

Provvedendo nell'interesse degli altri, *senza soffermarsi alle eccezioni d'incompetenza, di difetto di citazione a tutti i socî, di mancanza di scrittura di società, e d'imperfezione del contratto,* CHE RIGETTA, rinvia la contestazione al giudizio di arbitri necessarî, anche per tutte le ragioni dedotte da' convenuti per la imperfezione del contratto, da farle però valere, *se competono*, per la risoluzione del contratto medesimo; e per l'effetto dà atto al sig. Melisurgo della nomina del suo arbitro in persona dell'avvocato sig. Gennaro de Filippo, ed accorda il termine di tre giorni dall'intimazione della presente a'convenuti, meno i sigg.[i] Napolitano e Moccia, per convenire nella scelta del loro arbitro, qual termine elasso resta eletto l'avvocato sig. Giovan Battista Pica. — Prefigge agli arbitri il termine di giorni novanta dalla loro accettazione per pronunziare il laudo, che sarà depositato nella Cancelleria di questo Tribunale ne' termini di rito.

Le spese rinviate al giudizio degli arbitri.

Si esegua la presente provvisoriamente non ostante appello e senza cauzione, anche per la dichiarata competenza.

PROCESSO VERBALE

DELLA

COMMESSIONE PROVVISORIA CENTRALE DI SORVEGLIANZA

nella seduta del 7 marzo 1857.

—

L'anno 1857 il giorno 7 marzo in Napoli e nella Sede Sociale.

Dietro invito del signor E. Melisurgo, Concessionario della Ferrovia delle Puglie, e Gerente responsabile della Società all'oggetto costituita, e Sovranamente approvata.

Riunita la Commessione Centrale composta nella presente sessione de' signori

D. Carlo di Lorenzo, *Presidente.*
Principe di Ottajano, Giuseppe de'Medici.
Principe di Tricase.
D. Gaetano Maria d'Amato.
Duca di Casalaspro.
D. Enrico Alvino.
D. Fausto Niccolini.
Cav. D. Ferdinando de Luca.
D. Luigi Balsamo.
Duca di S. Arpino.
Cav. Francesco del Giudice, *Segretario.*

E giudicatasi in numero legale, giusta l'art. 38 del Contratto Sociale, si è fatta ad ascoltare dal sig. Melisurgo nella suindicata qualità il motivo della riunione di questo giorno.

Il signor Melisurgo ha presentato alla Commessione un rapporto scritto concepito ne' seguenti termini:

« Ai signori Componenti la Commessione provvisoria Centrale di Sorveglianza.

Signori — » Adempio all' obbligo di riferire alla vostra ed alla pubblica attenzione tutto quanto dopo l' ultima seduta di cotesta Commessione si è fatto per lo progresso e consolidamento dell'intrapresa Ferrovia delle Puglie.

« Soddisfatto al Real Governo il saldo di duc. 250,000 dovutogli per la cauzione stipulata a norma della Concessione Sovrana in duc. 300,000, ho dato opera al solerte prosieguo de' lavori stabili, ed all'approvisionamento de' materiali di costruzione. Questi rattrovansi già quasi al completo arrivati da Inghilterra per tutto il primo tratto di dieci miglia da Napoli a Marigliano; quelli abbastanza inoltrati, da farci sperare tra pochi mesi di poter aprire quel tratto alla circolazione, cessati come vedonsi i cento giorni di piogge continue che hanno ostacolato i detti lavori, e l'arrivo ad un tempo de' materiali residui necessarî a completarli.

« Intanto la esecuzione della galleria di Paterno procede in modo che già per più di 400 palmi la montagna è forata, oltre alle trincee e lavori di approccio condotti quasi al loro termine. Quanto prima sarà intrapreso il perforamento dall'altro lato, per far che il lento e penoso lavoro all'uopo necessario si ricongiunga con quello attualmente in corso. I più opportuni spedienti meccanici sono stati adottati nell' interesse della celerità e della economia, oltre quelli di cui aveste saggio nella visita locale da voi eseguita.

« Nè il perfezionamento degli studî e progetti d'arte è stato intermesso; che anzi il piano generale della linea da Napoli a Brindisi ed il progetto d'arte del tratto di circa 72 miglia da Foggia a Bari, sottoposti alla Sovrana approvazione, l' hanno già ricevuta. Tra non molto saranno del pari presentati i rimanenti progetti d'arte da Sanseverino ad Avellino, e da Avellino a Foggia, nonchè quello da Bari a Brindisi.

« Per secondare le saggissime vedute dell'Augusto Principe Concedente, interprete sagace dell'utile destinazione dell'impresa, tutto ho disposto ad oggetto d'intraprendere l'esecuzione del detto tratto da Foggia a Bari, contemporaneamente al prosieguo degli altri lavori di cui sopra è parola. A tal uopo il sig. Conder, rappresentante la Casa che mi ho associata nella costruzione, recatosi attualmente per poco in Inghilterra, ivi prepara la spedizione del materiale necessario, di cui non tarderanno a cominciare gli arrivi ne'porti di Barletta, Molfetta, e Bari; in modo insomma che tutto si rattrovi disposto per l' epoca in cui sarà completata la espropriazione de'terreni, che va senza indugi lungo quel tratto ad intraprendersi.

« Spero fare altrettanto anche pe' rimanenti tratti, a misura che ne saranno approvati i progetti, per accelerare, mediante la simultanea loro costruzione, il compimento dell'intera linea, destinata ad inaugurare un'era novella di prosperità economica pel nostro paese.

« Senza parlare delle cure che mi è necessario spendere per la formazione di un corpo tecnico ed amministrativo rispondente alla vastità dell'impresa, massime nelle regioni separate dalla Capitale per mezzo dell' Appennino, non dubito che da voi ne sia valutata tutta la difficoltà ed importanza.

« Debbo ragguagliarvi ancora, e sempre, de'benefici effetti della generosa protezione di cui la Munificenza Sovrana è prodiga soccorritrice all' intrapresa. Non appena arrivato in masse imponenti il materiale suddetto di costruzione dall' Inghilterra, la Maestà del Re Nostro Signore si è degnata annuire alle supplicazioni rivoltegli per ottenere la restituzione de' duc. 50,000 che formarono la prima rata di cauzione da me fornita; e così questa somma, che non si aveva dritto a richiedere se non dopo il completamento delle prime dieci miglia, trovasi già ritirata ed utilizzata con la sua inversione ad altri usi della costruzione.

« Inoltre, sulla domanda da me rinnovata per ottenere che la Sovrana Concessione si fosse estesa alle necessarie traverse della linea principale in Terra d' Otranto, il Sovrano Clementissimo ha già disposto che si passi per ora al contratto del prolungamento da Brindisi a Lecce, riserbandosi a misura del progresso de'lavori di provvedere per le altre diramazioni, l'ulteriore prolungamento cioè da Lecce ad Otranto, con diramazione per Gallipoli, e la traversa da S. Vito o altro punto della linea a Taranto.

« Nè questo è tutto; che anzi il sapiente Monarca, caldeggiando del vigoroso suo appoggio gli sforzi da me fatti mai sempre per condurre la strada mercè capitali indigeni a preferenza di quelli stranieri, ha degnato permettermi la presentazione di analogo progetto, che, per trovarsi assoggettato all' esame di una Commessione all'uopo incaricatane dal Real Governo, m' impone per ora la riserba di non pubblicarne i dettagli, prima che non sia interamente approvato, il che non reputo esser molto lontano. — E sul proposito mi sia permesso ripetervi che, ad onta delle solenni mentite ricevute da' fatti e

dalla pubblica testimonianza che incessantemente ne fornisce il Real Governo per l'organo del Giornale Ufficiale del Regno, i perversi calunniatori di ogni retta intenzione, e nemici della gloria del Principe e del pubblico bene, non hanno desistito dall'opera di suicidio contro il proprio Paese intrapresa, cercando stornare dal concorso alla nostra Commandita quell' affluenza di mezzi nazionali, che senza di ciò avrebbe indubitabilmente attirato. Stolti però, che, nella bassa e personale grettissima loro invidia, han creduto potermi atterrare, quasichè, volendoli, avessero potuto mancarmi i capitali stranieri. Il fatto, questo solo verace maestro dell'umanità, ha però dimostrato la loro impotenza; dappoichè appunto con doviziosí aiuti, che continuamente mi arrivano, ho spinto le cose insino al punto incrollabile dove le ho sinora condotte, e dove certo non sarebbero arrivate con la sola insufficiente e ritardata cooperazione trovata in parte degli Azionisti del Regno.

« Termino questa mia esposizione col riferirvi, che per mettere al sicuro gl' interessi sociali, di cui la rappresentanza mi è affidata, dopo di avere esaurite tutte le pratiche possibili in linea economica e conciliativa, ho dovuto ricorrere alle vie giudiziarie contro gli Azionisti morosi, chiamandone alcuni, cioè i più restii, innanzi al Magistrato, per far che fossero dal medesimo nominati gli arbitri necessarî cui la legge attribuisce la competenza di siffatti litigi. Nel mentre la maggior parte de' citati in giudizio ha fatto senno, sollecitando una ragionevole composizione, da me di gran cuore accettata, altri pochi, sia detto ad onor del Paese, han creduto opporre mille cavillose eccezioni per contrastare le giuste domande provocate contro di loro sulla base della santità del contratto. Alla testa di siffatti oppositori, che han dato il tristo spettacolo d'insidiare alla fede pubblica col recedere dalle obbligazioni volontariamente assunte, si è visto un tale, *medico*, troppo noto nella sua doppia carriera, che con un calunnioso libello, facendosi da campione della impuntualità e della malafede, ha creduto potere impunemente attentare alla esistenza della nostra Commandita non solo, ma più all' appoggio efficacissimo che le presta il Real Governo, ed al nobile e disinteressato concorsö di voi, Signori, de' quali componesi la Commessione provvisoria Centrale di Sorveglianza.

« In quanto alle offese personalmente contro di me rivol-

te, nulla curandole, ho stimato rispondervi con la dignità del silenzio; ed era d'altronde sicuro che la giustizia non si sarebbe fatta dominare da schifosa bava, annunziata con parole degne di uno, di cui gli attacchi non a disistima ma tornano ad onore de' calunniati.

« La giustizia dell' adito Tribunale di Commercio di Napoli infatti ha corrisposto alla mia fede, accogliendo le da me inoltrate domande, col pieno rigetto di tutte le contrarie eccezioni.

« Sono del pari lieto di annunziarvi che la generalità della pubblica opinione, coll' esternarsi soddisfatta di tale risultamento, ha suggellato il giudizio del Magistrato.

« Posso dunque assicurarvi, che siccome vigorosamente ho sostenuto sinora, e con successo, il mio mandato, non intralascerò di proseguire nelle vie che addita la legge, per far che la classe de'detrattori, la quale, comunque ogni giorno più debole, non cessa dalla vile sua guerra, sia punita con tutto il rigore che ha dritto di provocare chi si vede fatto bersaglio ingiusto degli stolti e discreditati loro attacchi. — E. Melisurgo. »

La Commessione — » Inteso il rapporto del Gerente, fa » voto che abbia spesso ad apprender cose di natura che at- » tengasi alla prosperità dell'intrapresa, in cui, con tutti coloro » a' quali è a cuore il pubblico bene, vede benanche quello del » Paese.

» In quanto alle quistioni giudiziarie, inevitabili in fac- » cende di sì alto interesse, nel plaudire all'energica e ad un » tempo dignitosa condotta del Gerente, spera che ne sarà » tale l'effetto, da imporre oramai, ed in avvenire, il silenzio » alle insensate calunnie di coloro che, dimenticando virtù mo- » rali e civili, credono colorire di ragione il torto della pro- » pria inadempienza mediante raggiri, i quali finiscono col » rimanere sventati dalla giustizia e dalla pubblica opinione, » ricadendo a solo discredito di chi siasi fatto a metterli in » opera. »

» Dietro di che la Commessione si è sciolta, autorizzando il Segretario a rilasciare copia conforme del presente processo verbale al Gerente, venendone richiesto. »

Firmati — Carlo di Lorenzo — Duca di Casalaspro — Fausto Niccolini — Principe di Ottajano — Ferdinando de Luca — Gaetano Maria d' Amato — Principe di Tricase — Enrico Alvino — Luigi Balsamo — Duca di S. Arpino — Cav. Francesco del Giudice. — *Per copia conforme* — Il Segretario — Cav. Francesco del Giudice.